

Deliberazione N° 55/2021 del 12/03/2021

OGGETTO: Sanzione della sospensione per mancanza di indirizzo PEC dell'AS Gadina Elena

Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 12 Marzo 2021 presenti i sotto indicati Consiglieri:

<i>Presidente</i>	Paola Cermelli	Sez. A	Px	A_
<i>Vice Pres.</i>	Maria Cristina Pantone	Sez. A	Px	A_
<i>Segretario</i>	Marika Massari	Sez. B	Px	A_
<i>Tesoriere</i>	Silvia Mongiardini	Sez. A	P_	AX
<i>Consigliere</i>	Simona Costa	Sez. B	Px	A_
<i>Consigliere</i>	Rossana Merani	Sez. A	Px	A_
<i>Consigliere</i>	Laura Pozzo	Sez. A	P_	AX
<i>Consigliere</i>	Daniela Roveda	Sez. A	Px	A_
<i>Consigliere</i>	Sonia Rossi	Sez. A	Px	A_
<i>Consigliere</i>	Valentina Viano	Sez. B	Px	A_

Vista la Legge n.84 del 23 Marzo 1994

Visto il Decreto M.G.G. n.615 del 11 Ottobre 1994

Vista il DPR n. 328 del 5 Giugno 2001

Visto il DPR n. 169 dell' 8 Luglio 2005

Vista la Legge n.241 del 7 Dicembre 1990

Vista la Delibera n. 26 del 23 Febbraio 2018 con la quale si acquisiva il Manuale delle Procedure Amministrative proposto dal CNOAS;

Visto il DL del 18 Ottobre 2012 , convertito con modificazioni dalla legge del 17 Dicembre 2012, che ha introdotto l'obbligo da parte dei professionisti iscritti ad albi o ad elenchi istituiti con legge dello Stato, di attivare e comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata agli Ordini o ai Collegi Professionali di appartenenza;

Visto l'articolo 37 DL 37/2020 che ha sostituito i riferimenti dell'indirizzo PEC, con quello del domicilio digitale, concetto più ampio;

Rilevato che il DL 76 del 16 Luglio 2020 (cd Decreto Semplificazioni) convertito con legge num. 120 del 11 Settembre 2020, ha introdotto entro il 1 Ottobre 2020 il suddetto obbligo prevedendo che *“il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo all'elenco di cui al comma 7, è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro 30 giorni , da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo Albo od elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio digitale.”*;

Visto che questo Ordine con nota prot. 594 del 30 Settembre 2020 ha provveduto a diffidare con Raccomandata RR l'AS Gadina Elena ad ottemperare al predetto adempimento previsto per legge;

Considerato che il medesimo professionista non ha inteso comunicare il proprio domicilio digitale nei 30 giorni successivi alla notifica della presente diffida;

Considerato che non è possibile inviare la presente comunicazione anche all'eventuale datore di lavoro in quanto codesto Ordine non è in possesso dei dati relativi alla condizione professionale dell'iscritto perché mai comunicati;

DELIBERA

con voti favorevoli: OTTO, contrari: NESSUNO, astenuti NESSUNO


la sospensione dall'esercizio della Professione all'iscritto Gadina Elena a far data dal 12/03/2021 e fino ad avvenuta comunicazione del domicilio digitale;

di comunicare all'interessato la presente deliberazione;

di dare mandato alla segreteria per l'aggiornamento dell'Albo professionale;

di dare atto che la presente deliberazione è composta da 2 pagine.

Il Segretario
Marika Massari



Il Presidente
Paola Cermelli

